



# COMUNE DI AUDITORE

## FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO ANNO 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E AA.GG.

### RENDE NOTO

A seguito della legge 9 dicembre 1998, n. 431 art.11 che prevede l'istituzione di un Fondo Nazionale da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a beneficio dei conduttori, e la Legge Regionale n. 36 del 16 dicembre 2005 art.12 e della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 774 del 16 Luglio 2007 (modifica DGR 783/2006) che ha fornito indirizzi in ordine alle modalità di funzionamento del fondo di cui trattasi, come di seguito individuate.

**E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA AL  
COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL  
30.10.2009**

I moduli per la domanda si possono ritirare:

- Comune di AUDITORE Uff. Anagrafe e Servizi Sociali - dal Lunedì al venerdì 9,00 – 13,00 e Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00 - Tel. 0722/362109
- Sito web: [www.comune.auditore.pu.it](http://www.comune.auditore.pu.it);

#### REQUISITI

##### Requisiti oggettivi

- Contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge;
- Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore, per l'anno 2009, a **€550,00**;
- Conduzione di un appartamento di civile abitazione sia pubblico che privato, (non di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, né reperito attraverso iniziative intraprese dal Comune), iscritto al N.C.E.U. , che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8, A/9 e A/10.

##### Requisiti soggettivi

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all' Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.07.2002 n.189;
- residenza anagrafica nel Comune di AUDITORE e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 22 Luglio 1997, n. 44 e successive modificazioni;
- dichiarazione sostitutiva unica ISEE ai sensi del D.Lgs n.109/98, così come modificato dal decreto legislativo n.130/2000:

1) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sui redditi prodotti nel 2008 non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale 2009 (€ 5.142,67) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30% (per cento);

2) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sui redditi prodotti nel 2008 non superiore all'importo annuo di due assegni sociali 2009 (€ 10.285,34), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40% (per cento).

#### MODALITÀ DI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori e sul valore ISEE come di seguito indicato:

- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30% per un massimo corrispondente ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale (€2.571,33);

- Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 40% per un massimo corrispondente ad 1/ 4 dell'importo annuo dell'assegno sociale (€1.285,66);

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell'imposta del registro.

Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento , è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato domanda di contributo.

Nel caso in cui l'abitazione per la quale si chiede il contributo sia occupata da più nuclei familiari anagraficamente tra loro distinti (coabitanti), deve essere inoltrata **una sola richiesta** e dovrà essere prodotta in allegato, la certificazione ISEE relativa a tutti i nuclei ivi residenti; in tale caso il contributo può essere concesso esclusivamente se i valori delle singole certificazioni ISEE presentate, rientrano nei limiti sopra stabiliti per le Fasce A e B.

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare inoltre se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni relativi al medesimo periodo, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'art.7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.09.1997 e successive modificazioni; in entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

a) l'importo richiesto / già percepito;

b) la normativa in base al quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'art.11 della legge n. 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo; restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

#### DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- Modello ISEE 2008 (sulla base della dichiarazione dei redditi 2009 – periodo di imposta 2008);
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Eventuale copia di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione;
- Copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2009 (per i contratti stipulati prima dell'anno 2009).
- Copia di certificazione sanitaria attestante percentuale di invalidità di eventuali familiari.
- Fotocopia di un documento di riconoscimento e/o permesso o carta di soggiorno (rilasciato ai sensi degli artt.5 e 9 del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.07.2002 n. 189;)  
*Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445 del 28.12.2000) rese in sede di richiesta di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in particolare relativamente ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a 0 (zero).*

**Il Comune può effettuare al momento della liquidazione del contributo la verifica del canone effettivamente pagato nel corso dell'anno.**

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

#### CONDIZIONI DI PUNTEGGIO E PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande pervenute entro il termine stabilito vengono esaminate sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dei componenti i nuclei familiari richiedenti.

Qualora l'entità del contributo regionale fosse inferiore al fabbisogno complessivo richiesto dall'Amministrazione Comunale, i fondi assegnati saranno ripartiti proporzionalmente fra gli aventi diritto.

**LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE INCOMPLETE, ERRONEAMENTE COMPILATE E/O MANCANTI DELLA DOCUMENTAZIONE E/O INFORMAZIONI RICHIESTE NEL PRESENTE BANDO, COMPORTA L'ESCLUSIONE ALL'ACCESSO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO.**

AUDITORE, li 26.09.2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
(D.ssa Loredana Rossi)